

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2024, n. 032/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 2 Modifica all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 4 Modifica all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 5 Modifica all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 6 Modifica all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 7 Modifica all'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 8 Modifica all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 9 Modifiche all'articolo 75 ter del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 10 Modifica all'articolo 75 quinquies del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 11 Modifica all'articolo 82 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 12 Modifica all'articolo 86 del Decreto del Presidente della regione 33/2012
- Art. 13 Modifica all'articolo 88 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 14 Modifica all'articolo 97 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 15 Modifica all'articolo 98 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 16 Modifica all'articolo 103 del Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 17 Sostituzione dell'Allegato A al Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 18 Sostituzione dell'allegato D al Decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 19 Norme transitorie
- Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dall'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>;
- b) la lettera b) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
<<b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E., serie L del 15 dicembre 2023, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)>> è sostituita dalla seguente: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831)>>;
- b) al comma 1 le parole: <<(CE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 2023/2831>>;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.>>;

- d) all'alinea del comma 4 le parole: <<n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<n. 2023/2831>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei tre anni precedenti, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 300.000,00 euro.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<delle tariffe forfettarie indicate nell'Allegato D al presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del costo standard unitario indicato nell'Allegato D al presente regolamento>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogata.

Art. 8

(Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
- b) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole: <<spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono>> sono inserite le seguenti: << servizi di riscaldamento e altre spese per le utenze strettamente necessarie per l'iniziativa>>;
- c) il comma 2 è abrogato.

Art. 10

(Modifica all'articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<a) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<delle tariffe forfettarie indicate all'Allegato D>> sono sostituite dalle seguenti: <<del costo standard unitario indicato all'Allegato D>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<b) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogata.

Art. 14

(Modifica all'articolo 97 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogata.

Art. 15

(Modifica all'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<c) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 103 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2023/2831.>>.

Art. 17

(Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 18

(Sostituzione dell'Allegato D al decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. L'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dall'Allegato D al presente regolamento.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis, presentate entro il 31 marzo 2024, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Campo applicazione Reg. (CE) n. 2023/2831

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831 non sono concessi:

- a) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul

mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, per impresa unica s'intende tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato D
(Riferito agli articoli 11, comma 1, lettera e), 82, comma 5, lettera a))

TABELLA DEL COSTO STANDARD UNITARIO
Spese per il personale

**Personale del CATA ovvero personale
distaccato al CATA dedicato al progetto**
(a prescindere dalla qualifica contrattuale)

COSTO ORARIO
euro 26,00